


Il secondo grafico confronta (in €/cent/Smc) il prezzo di remunerazione delle offerte accettate presso la piattaforma per il bilanciamento con il prezzo di prodotti *day-ahead* al Punto di scambio virtuale e presso gli hub TTF e Zeebrugge. Si osserva l'allineamento fra il prezzo di remunerazione e il prezzo al PSV.

Confronto prezzo di remunerazione e prodotti day-ahead dall'1 dicembre 2011 al 17 febbraio 2012



La definizione del nuovo sistema di bilanciamento pone i presupposti per l'avvio e lo sviluppo della negoziazione di prodotti fisici a termine, previsto dal GME nei prossimi mesi. Ciò costituisce un ulteriore passaggio fondamentale, per garantire condizioni di offerta trasparenti e la disponibilità di strumenti per la copertura dei rischi e delle incertezze anche nel medio-lungo periodo.

Interventi di tenore analogo a quello sul bilanciamento andrebbero assunti anche in tema di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione, al fine di assicurare al mercato adeguati strumenti di flessibilità.

Il recente decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha introdotto ulteriori elementi di novità in materia di gas naturale ed, in particolare, in materia di utilizzo degli stoccaggi. Tale provvedimento, infatti, ha introdotto all'articolo 14 la definizione di servizi integrati di stoccaggio e di trasporto/rigassificazione, destinati a consentire l'approvvigionamento diretto delle imprese all'estero. Se, da un lato, l'intervento risulta funzionale alla riduzione dei prezzi per le imprese che consumano gas, dall'altro, non deve tradursi in maggiori oneri per altri consumatori e, tanto meno, pregiudicare la sicurezza del sistema nel suo complesso.

Risulta, dunque, importante che, nel declinare la misura in esame nei successivi decreti ministeriali, non si introducano vincoli all'utilizzazione efficiente delle risorse (vincolando, ad esempio, il loro uso in ragione della destinazione d'uso del gas), ulteriori rispetto a quelli finalizzati a garantire la sicurezza del sistema.

9
PSP

3.2 MERCATO AL DETTAGLIO

Anche nel settore del gas, così come nel settore elettrico, sulla base delle informazioni che sono state inviate da tutti i venditori ai sensi della deliberazione ARG/com 151/11, i venditori attivi che riforniscono almeno un punto di prelievo alla data del 30 giugno 2011 risultavano pari a circa 300. La loro distribuzione in termini di dimensioni è tuttavia diversa: non vi è un operatore di grandi dimensioni con una frangia di competitori ma piuttosto un sottoinsieme di venditori di dimensioni medie ed un ampio numero di piccolissimi venditori. Dalla rilevazione risulta che 45 venditori forniscono almeno 50.000 e 26 più di 100.000 clienti finali. Tale organizzazione del settore è legata anche alla struttura del settore prima della completa liberalizzazione.

Per quanto riguarda i clienti di piccole dimensioni, le forme di tutela approntate risultano differenti rispetto al settore dell'energia elettrica, con particolare riferimento alle modalità di definizione della tutela di prezzo. Detta tutela si sostanzia nell'obbligo, in capo a ciascun venditore, di offrire ai clienti aventi diritto alla tutela, unitamente alle proprie proposte commerciali, le condizioni economiche stabilite dall'Autorità. Tale forma di tutela è stata confermata, almeno per un periodo transitorio, con il decreto legge n. 93/11 che, peraltro, ha ampliato la platea dei clienti finali aventi diritto al servizio di tutela, includendo, oltre ai clienti domestici, anche i clienti non domestici con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno e i clienti finali titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico, ossia utenze nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza (ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole).

Come si evince nella Tabella 3 e nel Grafico 2, relativamente alla vendita di gas naturale, negli anni 2010-2011 la percentuale dei clienti finali serviti sul mercato libero è cresciuta di circa un punto percentuale a trimestre, arrivando a superare il 15% alla fine di settembre 2011. La crescita è dovuta principalmente ai clienti domestici (individuali e condomini), la cui numerosità sul mercato libero è raddoppiata nell'arco di 18 mesi, passando dal 6,5% del marzo 2010 al 13% del settembre 2011.

Tale dinamica risulta meno accentuata per le altre categorie di clienti (servizi, commercio, industria), per le quali si registra comunque il superamento della quota del 50% a settembre 2011. Occorre evidenziare che per queste categorie si riscontrano differenziazioni territoriali abbastanza marcate: al Sud la percentuale suddetta supera di poco il 30%, mentre al Nord raggiunge il 58%.

Viceversa, per i clienti domestici si registra una maggiore omogeneità territoriale (mercato libero: 11% Sud, 13% Centro, 14% Nord), che si accompagna ad una generalizzata prevalenza del servizio di tutela.

9
PSP


Tabella 3

Forniture di gas naturale a clienti finali Evoluzione servizio di tutela e mercato libero	2010				2011		
	MARZO <small>(agg. 30-05-2011)</small>	GIUGNO <small>(agg. 30-05-2011)</small>	SETTEMBRE <small>(agg. 30-05-2011)</small>	DICEMBRE <small>(agg. 23-05-2011)</small>	MARZO <small>(agg. 22-07-2011)</small>	GIUGNO <small>(agg. 22-09-2011)</small>	SETTEMBRE <small>(agg. 26-01-2011)</small>
Clienti domestici e condomini uso domestico							
<i>Numero punti osservati (milioni)</i>	18,7	18,6	18,9	18,9	19,0	18,9	19,2
. Servizio di tutela (*)	93%	92%	92%	90%	89%	88%	87%
. Mercato libero	7%	8%	8%	10%	11%	12%	13%
Altri clienti							
<i>Numero punti osservati (milioni)</i>	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3
. Servizio di tutela (*)	56%	56%	56%	55%	53%	52%	49%
. Mercato libero	44%	44%	44%	45%	47%	48%	51%
TOTALE							
<i>Numero punti osservati (milioni)</i>	19,9	19,8	20,1	20,1	20,3	20,1	20,5
. Servizio di tutela (*)	91%	90%	90%	88%	87%	86%	85%
. Mercato libero	9%	10%	10%	12%	13%	14%	15%

Fonte: elaborazioni AEEG su dati trasmessi dagli esercenti la vendita di gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 19 del TIVG. I valori indicati possono risentire di eventuali carenze comunicative degli esercenti.

(*) Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall'Autorità (art. 3 TIVG)

Grafico 2



L'assetto della tutela di prezzo per i clienti di piccole dimensioni risulta, quindi, differente rispetto al settore elettrico: nel settore del gas naturale, infatti, il servizio è erogato (potenzialmente) da tutti i venditori che forniscono clienti di piccole dimensioni ma non

sussiste in capo a tali venditori alcun obbligo di garantire la fornitura per i clienti finali. Tale meccanismo comporta l'esigenza di individuare un soggetto che effettui l'erogazione del servizio di ultima istanza nei casi in cui il cliente finale si trovi senza un venditore. A tale fine, il decreto legislativo n. 93/11 ha confermato che il servizio di ultima istanza per i clienti finali aventi diritto al servizio di tutela è garantito da fornitori di ultima istanza, selezionati attraverso apposite procedure, i cui criteri sono definiti dal Ministro dello sviluppo economico. Tuttavia, il servizio di ultima istanza potrebbe non essere sufficiente a garantire la continuità della fornitura ai clienti finali (ad esempio, perché il fornitore di ultima istanza ha terminato il gas a disposizione e non è, pertanto, in grado di erogare il servizio). Per questa ragione il citato decreto legislativo ha previsto che l'impresa distributrice territorialmente competente garantisca la continuità della fornitura nei confronti dei clienti finali, attraverso il c.d. servizio di *default*, qualora "un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del FUI". Una simile previsione, la cui implementazione è stata definita dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 99/11, consente, anche con riferimento al settore del gas naturale, di identificare, per tutti i clienti finali connessi alle reti di distribuzione, un soggetto obbligato alla garanzia della fornitura, minimizzando, da un lato, il rischio di interruzione della fornitura o di prelievo irregolare da parte dei clienti finali, e, dall'altro, l'incertezza del sistema e il rischio legato alla gestione di situazioni che potrebbero generare crediti non facilmente recuperabili. Ai fini dell'erogazione del servizio, all'impresa di distribuzione è garantita la copertura dei costi sostenuti, compresi di un'adeguata remunerazione. Su questo tema risulta particolarmente rilevante, così come già evidenziato per il settore elettrico, la problematica relativa alla copertura degli oneri relativi alla morosità, con particolare riferimento ai clienti non disalimentabili.

Infine, in merito all'identificazione dell'impresa di distribuzione quale soggetto che eroga il servizio di *default*, molti operatori hanno evidenziato la necessità di definire un percorso che permetta alle imprese distributrici di essere in grado di effettuare l'erogazione del servizio dal punto di vista operativo e gestionale, nonché hanno manifestato l'esigenza di definire ulteriori modalità di gestione dei clienti finali volte a minimizzare i casi in cui ha luogo l'attivazione del servizio di *default*.

Nei confronti della deliberazione ARG/gas 99/11 alcune imprese di distribuzione hanno presentato ricorso al Tar Lombardia, al fine di ottenerne l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia. Le ricorrenti ritengono che la nuova disciplina introdotta sia illegittima in quanto, tra l'altro, imporrebbe lo svolgimento di un'attività di vendita alle imprese di distribuzione in violazione della normativa nazionale e comunitaria. In particolare, il servizio di *default* sembrerebbe, a loro parere, estraneo al servizio di bilanciamento regolato dal d.lgs. n. 164/00 e contrario al principio di separazione contabile, societaria e funzionale che impongono alle imprese del gas di tenere distinte le attività di distribuzione da quelle di vendita. Le ricorrenti contestano altresì che non sia stata prevista la copertura dei costi del servizio di *default* contestualmente all'approvazione della delibera ARG/gas 99/11.

8P

L'Autorità ritiene tutte le censure in termini del ruolo dell'impresa distributrice infondate. Per quanto riguarda invece la copertura dei costi del servizio di *default*, l'Autorità ha deliberato un apposito documento di consultazione (DCO 44/11) sul tema.

Nel mese di dicembre 2011, il Tar Lombardia, con varie ordinanze, ha sospeso in via cautelare l'efficacia della deliberazione ARG/gas 99/11 limitatamente alla disciplina del servizio di *default* e ha rimandato la decisione di merito agli inizi di giugno 2012. Avverso tali ordinanze di sospensiva l'Autorità ha presentato appello al Consiglio di Stato. Con deliberazione ARG/gas 207/11, l'Autorità ha prorogato all'1 maggio 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni riferite, tra l'altro, al servizio di *default*, nonché quelle relative alla gestione del fenomeno della morosità di cui al TIMG, e alla cessazione amministrativa, contenute nella deliberazione ARG/gas 99/11 (la operatività era inizialmente prevista per l'1 gennaio 2012). Tale decisione è stata motivata dalla necessità di consentire agli operatori il tempo necessario all'implementazione di tutti gli strumenti funzionali all'erogazione del servizio di *default* nonché delle disposizioni a tale servizio associate. Anche avverso tale deliberazione, alcuni soggetti hanno presentato ricorso al Tar Lombardia per l'annullamento, previa sospensione.

3.3 INTERVENTI PER RIDURRE LE CRITICITÀ

Gli interventi da porre in atto al fine di migliorare l'efficienza e la competitività del mercato nel settore del gas naturale dovrebbero concentrarsi sugli aspetti illustrati di seguito.

Operatore unico dei servizi di trasporto e bilanciamento, nonché del servizio di misura

L'Autorità sta operando attivamente per ridurre i costi di transazione, migliorare la trasparenza ed aumentare la liquidità del mercato nel settore del gas naturale. Per completare questo processo di efficientamento sarebbe opportuna l'istituzione di un operatore unico che agisca come interfaccia per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento.

Nel sistema nazionale del gas sono infatti attualmente attive 10 imprese di trasporto; sette operano esclusivamente su reti di trasporto regionale, le rimanenti 3 (Snam Rete Gas S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e SGI S.p.A) anche su tratti di rete nazionale. Data l'esigenza di coordinamento nella gestione del sistema nazionale di trasporto, la normativa ha elaborato il concetto di impresa maggiore di trasporto (attualmente la società Snam Rete Gas S.p.A.), cui vengono attribuiti compiti funzionali alla gestione integrata del sistema ed, in particolare, la gestione commerciale dell'accesso al servizio di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, l'erogazione del servizio di bilanciamento, la gestione delle procedure di emergenza del sistema del gas, nonché il riconoscimento alle altre imprese di trasporto delle quote di ricavo di competenza da essa riscosse dagli utenti.

L'assetto sopra descritto non comprende le procedure di accesso alle reti regionali di trasporto e la relativa erogazione del servizio, che vengono quindi gestite dalle imprese di trasporto che ne hanno la disponibilità. Quindi, per rifornire clienti allacciati a reti regionali gestite da imprese di trasporto, diverse dalla maggiore, l'utente dovrà interfacciarsi sia con l'impresa maggiore di trasporto sia con l'impresa che gestisce i tratti

SP

di rete regionale, con il conseguente appesantimento degli oneri amministrativi e gestionali. Peraltro, le inefficienze dell'assetto sopra delineato non sono compensate dai benefici del confronto concorrenziale, nemmeno indiretto, tra imprese di trasporto, posto che ciascuna impresa si trova in situazione di monopolio naturale sulla rispettiva porzione di rete.

L'istituzione di un operatore unico a livello nazionale permetterebbe di superare le inefficienze sopra rappresentate.

Strettamente connesso è anche il tema del responsabile unico del servizio di misura al perimetro della rete di trasporto. Al fine di risolvere le anomalie che si sono verificate negli scorsi anni, in materia di gas non contabilizzato (riconducibili prevalentemente all'inadeguatezza impiantistica degli impianti di misura, nonché a carenze nell'attività manutentiva nei punti di misura della rete di trasporto), l'Autorità ha ritenuto necessario definire un quadro coordinato di tutte le attività e responsabilità del servizio di misura, prevedendo, tra l'altro, di assegnare all'impresa maggiore di trasporto il ruolo di vigilanza e coordinamento per tutte le attività inerenti il servizio e la responsabilità dell'attività di *meter reading*. L'Autorità ha contestualmente previsto che l'impresa maggiore assicuri l'effettiva implementazione delle disposizioni in materia di adeguamento e di manutenzione degli impianti di misura, anche tramite la sostituzione del soggetto responsabile dell'attività di *metering*, nel caso in cui questo non adempia alle proprie responsabilità. Sarebbe auspicabile che anche gli interventi normativi relativi alla gestione degli impianti di misura, anche con valenza fiscale (ivi comprese le responsabilità metrologiche, che esulano dalle competenze dell'Autorità), si conformassero a tale principio.

Criteria di accesso allo stoccaggio di modulazione

L'Autorità ritiene auspicabile il superamento degli attuali criteri di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato.

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 164/00, come modificato dal decreto legislativo n. 93/11, ha introdotto la previsione secondo la quale lo stoccaggio di modulazione deve essere assegnato prioritariamente ai fornitori di clienti meritevoli di particolari tutele (clienti civili, piccole imprese, ospedali), per un volume determinato dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti (articolo 18, comma 2).

L'introduzione di un legame fra l'accesso ad una risorsa (lo stoccaggio) ed una specifica finalità di utilizzo (la modulazione dei clienti finali tutelati), come quello previsto dalla disposizione in esame, ha l'effetto di limitare la flessibilità e l'efficienza di utilizzo della risorsa stessa e, in un sistema di mercato, di ridurre il valore. Proprio la presenza del mercato garantisce, al contrario, la possibilità per il soggetto, che intende fornire un cliente finale, di utilizzare le diverse modalità di approvvigionamento (a termine, *spot* o del bilanciamento) del gas somministrato ai clienti, pagandone i relativi costi.

La perdita di efficienza, legata all'assetto descritto, emerge considerando anche la concreta organizzazione della filiera del gas, ove l'utente dello stoccaggio è principalmente un grossista che agisce sul lato dell'approvvigionamento di gas, più che il soggetto che rifornisce direttamente i clienti finali. Ne derivano potenziali barriere all'entrata da parte

SP

di nuovi operatori (i quali, per poter entrare nel mercato, necessitano di capacità di stoccaggio) e criticità nel mercato *retail*, soprattutto a seguito dell'apertura ai clienti di piccole dimensioni, le cui repentine dinamiche di *switching* mal si conciliano con le ciclicità, tipicamente annuali, di gestione della capacità di stoccaggio.

Gli obiettivi di sicurezza e di economicità delle forniture ai predetti clienti finali, perseguiti dalla norma in esame, potrebbero essere più efficacemente raggiunti con strumenti diversi. Inoltre, l'attuale assetto dell'accesso allo stoccaggio di modulazione, proprio alla luce delle precedenti considerazioni, presenta possibili profili di incoerenza con quanto richiesto dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento (CE) n. 715/2009, che prevede che i meccanismi di allocazione della capacità di stoccaggio (a) diano adeguati segnali economici per l'uso efficiente della capacità, (b) garantiscano la compatibilità con i meccanismi di mercato (inclusi i mercati *spot*) e (c) siano flessibili e facilmente adattabili alle circostanze del mercato in evoluzione.

Misure per un'efficace apertura del mercato attraverso l'utilizzo efficiente delle capacità di trasporto sui gasdotti europei

La riduzione dei consumi conseguente alla congiuntura economica di questi ultimi anni, unitamente alla disponibilità di gas a basso prezzo in alcuni hub continentali europei, hanno reso manifesto lo scarso utilizzo delle infrastrutture esistenti per il trasporto del gas tra i vari Stati membri, evidenziando il fenomeno della cd. congestione contrattuale, ossia l'impossibilità di ottenere capacità di trasporto in alcuni gasdotti da parte degli operatori, sebbene fisicamente disponibile. Infatti, la capacità risulta integralmente allocata ad altri operatori sulla base di contratti di lungo periodo. In Italia, nonostante il tasso di utilizzo medio delle infrastrutture di importazione sia inferiore al 70%, rimane fondamentale il potenziamento del sistema infrastrutturale di importazione.

Gli sforzi di ACER e della Commissione europea sono stati indirizzati, nel corso del 2011, alla predisposizione di misure volte a superare tali congestioni contrattuali e consentire quindi un sempre maggiore allineamento²³ tra i prezzi nei diversi mercati europei (compreso quello italiano al PSV), salvo i casi in cui si realizzi una congestione fisica.

In particolare, la Commissione europea ha sottoposto alla procedura di Comitologia un nuovo allegato del Regolamento gas n. 715/2009, relativo alla risoluzione delle congestioni nei punti di interconnessione dei gasdotti transfrontalieri, tanto più efficaci quanto maggiore è il coordinamento - tra imprese di trasporto interconnesse - nella gestione delle procedure di accesso alla capacità anche per orizzonte temporali brevi (*day-ahead* o *intraday*).

Infine, proprio il 29 febbraio 2012 il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (AS. 3110) che, all'articolo 14, comma 5, prevede che il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità monitorino il grado di utilizzo dei gasdotti esteri, al fine di promuovere il loro utilizzo ottimale e l'allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti.

²³ Al netto eventualmente del valore assunto dai corrispettivi di trasporto.

Misure in materia di sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale

Si ritiene opportuno introdurre nuovi strumenti per la gestione delle situazioni critiche nell'approvvigionamento di gas naturale.

Ad esempio, potrebbe essere previsto che il responsabile del bilanciamento possa operare nel mercato, sotto il controllo delle istituzioni responsabili della sicurezza del sistema, mediante azioni di acquisto e vendita di gas, anche nel medio periodo, utilizzando anche servizi di stoccaggio, allo scopo di garantire la disponibilità di gas di bilanciamento, laddove ciò fosse ritenuto necessario per assicurare adeguati livelli di sicurezza del sistema. Tale strumento può essere accompagnato da meccanismi che provvedano a ripartirne i benefici e i costi associati, sulla base di criteri predefiniti, nei casi in cui tali costi non siano compensati dagli oneri di bilanciamento pagati dagli utenti del bilanciamento.

Al riguardo giova richiamare il Regolamento (CE) n. 994/2010, contenente misure per la salvaguardia dell'approvvigionamento del gas naturale, che, nel definire norme comuni a livello europeo per la gestione delle possibili situazioni di criticità, ha previsto che ciascuno Stato membro definisca un piano di azione preventiva e un piano di emergenza conforme ai criteri definiti nel medesimo Regolamento. Il piano di azione preventiva (articolo 5, comma 2) dovrà, in primo luogo, essere basato su misure di mercato e dovrà considerare l'impatto economico, l'efficacia e l'efficienza delle misure nonché gli effetti sul funzionamento del mercato comunitario del gas naturale. Solo nel caso del livello di emergenza più elevato (articolo 10, comma 3, lettera c), corrispondente ad eventi di domanda eccezionale o di significativa riduzione delle forniture, è previsto il ricorso a misure aggiuntive non basate su criteri di mercato.

Monitoraggio del mercato della vendita al dettaglio, flussi informativi e *switching*

Anche nel settore del gas naturale l'effettiva apertura dei mercati al dettaglio e lo sviluppo della concorrenza richiede il coordinamento delle attività svolte dai diversi operatori, precedentemente integrati, attraverso lo scambio di informazioni e la definizione dei processi necessari per la gestione dei clienti finali. Tra i processi a più elevata criticità ci sono quello dello *switching* dei clienti finali e quello della gestione dei dati di misura. L'estensione dell'ambito di applicazione del sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi alle misure dei consumi di gas, come previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 1/2012, attualmente all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, ben soddisfa tale esigenza.

Vendita al dettaglio gas

L'Autorità ritiene opportuno, al fine di minimizzare i casi in cui ha luogo l'attivazione del servizio di *default* ad opera dell'impresa distributrice, individuare un soggetto intermedio che eroghi il servizio di fornitura di ultima istanza ai clienti di grandi dimensioni, inclusi i clienti non disalimentabili. L'individuazione di tale soggetto, che potrebbe avvenire con procedure analoghe a quelle previste per la selezione del fornitore di ultima istanza

